

5 NOV. 2012

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 289 del 31 OTT. 2012

Oggetto: Accordo di Programma tra Provincia di Benevento e Federazione Coldiretti di Benevento e Convenzione tra Federazione Coldiretti di Benevento e CNA Ambiente srl. Presa Atto.

L'anno duemiladodici il giorno TRENTUNO del mese di OTTOBRE presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) Prof. Ing. Aniello CIMITILE	Presidente	_____
2) Avv. Antonio BARBIERI	Vice Presidente	_____
3) Dott. Gianluca ACETO	Assessore	_____
4) Ing. Giovanni Vito BELLO	Assessore	ASSENTE
5) Avv. Giovanni Angelo Mosè BOZZI	Assessore	ASSENTE
6) Ing. Carlo FALATO	Assessore	ASSENTE
7) Dr. Nunzio PACIFICO	Assessore	_____
8) Dott.ssa Annachiara PALMIERI	Assessore	ASSENTE
9) Geom. Carmine VALENTINO	Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale ^{vica} Dr. Claudio Uccelletti

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Irma Di Donato
[Signature]

L' ASSESSORE PROPONENTE : Dott. Gianluca Aceto

[Signature]

LA GIUNTA

Preso visione della proposta del settore Territorio e Ambiente;

PREMESSO che la Provincia di Benevento persegue ed attua politiche volte alla sostenibilità ambientale e alla salvaguardia del territorio e finalizzate a realizzare una razionale ed integrata gestione dei rifiuti urbani e speciali a partire da quelli prodotti in agricoltura;

CONSIDERATO

- che per conseguire una efficace ed efficiente gestione dei rifiuti speciali provenienti da attività agricole, il 31 maggio 2010 fu stipulato uno specifico Accordo di Programma tra la Provincia di Benevento e la Federazione Coldiretti di Benevento che qui si richiama interamente;
- che il richiamato Accordo di Programma era, tra l'altro, finalizzato a realizzare procedure più snelle e semplificate a favore degli imprenditori agricoli produttori di rifiuti speciali evitando loro l'obbligo di iscrizione al sistema SISTRI;
- che il SISTRI non è finora entrato in vigore ed è stato sospeso fino al 30 giugno 2013, ma permangono a carico delle imprese agricole gli obblighi previsti dal D.lgs. 152/2006 art. 190 e 193, relativi alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti e alla stipula di apposito contratto di conferimento ad una ditta in possesso delle necessarie abilitazioni ed autorizzazioni;
- che permane, altresì, la validità dell'art. 183 del D.lgs. 152/2006 che prevede la possibilità, in ambito agricolo, di dar vita a " Circuiti Organizzati di Raccolta " sulla base di accordi di programma tra soggetti della pubblica amministrazione competenti per materia ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata dalle medesime associazioni ed i responsabili dell'impresa di trasporto dei rifiuti in possesso dei requisiti previsti, dalla quale risulti la destinazione finale degli stessi.

VISTA la " Convenzione per la Raccolta dei Rifiuti Speciali non Assimilati Provenienti da Attività Agricole " stipulata in data 14 novembre 2011 tra la Federazione Coldiretti di Benevento e l'azienda CNA Ambiente srl, società di servizi della Confederazione Nazionale Artigianato, abilitata alla gestione, raccolta e trasporto dei rifiuti speciali, con la quale si stabilisce di realizzare un circuito di gestione dei rifiuti di provenienza agricola che favorisca la raccolta differenziata presso ciascuna azienda agricola, il recupero, il riciclaggio ed il corretto smaltimento degli stessi, semplificando, nel contempo, gli adempimenti a carico degli imprenditori agricoli, anche attraverso la tenuta registri di carico e scarico dei rifiuti, e di affidare a CNA Ambiente srl il ruolo di Gestore del Circuito Organizzato di Raccolta.

PROPONE

- di prendere atto e riconoscere che sulla base delle indicazioni contenute nell'Accordo di Programma tra Provincia di Benevento e Federazione Coldiretti BN del 31 maggio 2010 e della Convenzione tra Federazione Coldiretti BN e CNA Ambiente srl del 14 novembre 2011 è costituito un Circuito Organizzato di Raccolta dei rifiuti speciali prodotti in agricoltura in Provincia di Benevento a beneficio delle aziende agricole associate a Coldiretti;
- che il suindicato Circuito Organizzato di Raccolta è costituito in conformità alle procedure previste dall'art. 183 del D.lgs. 152/2006;

2010



ACCORDO DI PROGRAMMA
Per l'attuazione semplificata del Sismi

Provincia di Benevento

Federazione Provinciale Coldiretti di Benevento





**ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
SPECIALI PROVENIENTI
DA
ATTIVITÀ AGRICOLE**

L'anno 2010, il 31 Maggio a Benevento, presso la sede della Provincia di
Benevento in Piazza Castello, Rocca dei Rettori, 82100 Benevento

TRA:

Provincia di Benevento

e

Federazione Provinciale Coldiretti di Benevento

PREMESSO CHE

- La provincia di Benevento persegue ed attua politiche volte alla sostenibilità ambientale, alla corretta pianificazione del territorio, ad una razionale ed integrata gestione dei rifiuti, alla promozione e divulgazione di buone pratiche tra i cittadini e le imprese per una maggiore sensibilizzazione degli stessi e per un più efficace ed efficiente raggiungimento degli obiettivi;
- La Federazione Provinciale Coldiretti di Benevento da anni profonde il massimo impegno nella sensibilizzazione delle imprese agricole sui temi legati alla salvaguardia dell'ambiente e dei sistemi di base (aria, acqua, suolo). Organizza seminari informativi sulla corretta gestione dei rifiuti agricoli e attiva azioni di formazione e informazione su tutto quanto concerne l'applicazione di Buone Pratiche Agricole (BPA) per il mantenimento di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA).



VISTI

- * L'articolo 184, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come successivamente modificato, che classifica come rifiuti speciali quelli provenienti da attività agricole e agroindustriali;
- * L'articolo 188, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, come successivamente modificato, che stabilisce che il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità: (b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti; c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
- * L'articolo 193, comma 4 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come successivamente modificato, che prevede una deroga all'obbligo del formulario di trasporto nel caso di trasporto di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a), effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione, purché tali rifiuti non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri;
- * L'articolo 212, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come successivamente modificato, che dispone una deroga all'obbligo di iscrizione in semplificata all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti e per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti, quando lo stesso trasporto sia esclusivamente finalizzato al conferimento al gestore del servizio

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione;

- il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del mare 17 dicembre 2009 che istituisce il sistema di tracciabilità dei rifiuti (cd. SISTRI), come integrato e modificato dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 febbraio 2010;
- l'articolo 7, comma 3 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 dicembre Dicembre 2009 che prevede che i produttori che conferiscono i propri rifiuti, previa convenzione, al servizio di raccolta o della piattaforma di conferimento e che, in tale ipotesi, non sono obbligati ad iscriversi al SISTRI gli imprenditori agricoli che trasportano e conferiscono i propri rifiuti in modo occasionale e saltuario per quantitativi che non eccedano i trenta chilogrammi o i trenta litri.

92

pm

pk



LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto e finalità dell'Accordo

1. Con il presente Accordo le parti si propongono di costruire un sistema di gestione dei rifiuti agricoli che, in attuazione dei principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti, favorisca la raccolta differenziata, il recupero, il riciclaggio ed il corretto smaltimento degli stessi, semplificando, nel contempo, gli adempimenti burocratici a carico dei produttori agricoli ed aumentando l'efficacia dei controlli.
2. L'Accordo, inoltre, ha lo scopo di prevenire ogni possibile forma di smaltimento incontrollato o illecito di rifiuti agricoli, nonché a contenere i costi di gestione degli stessi.

Articolo 2

Individuazione dei centri di conferimento dei rifiuti

1. Ai fini di cui l'articolo 1, la Provincia di Benevento provvede all'individuazione dei gestori dei rifiuti ai quali le imprese agricole possono conferire, con le modalità indicate all'art 3, i propri rifiuti speciali. Il conferimento può essere effettuato direttamente al gestore dei rifiuti urbani o a soggetti, anche privati, da questo espressamente delegati. Tali soggetti sono indicati dalla Provincia di Benevento, con le modalità definite nel presente articolo.
2. La Provincia di Benevento provvede a verificare i requisiti dei centri di raccolta e dei soggetti autorizzati a ricevere i rifiuti nell'ambito del presente Accordo.
3. I gestori dei rifiuti, che intendano svolgere i servizi oggetto del presente accordo, inoltrano apposita richiesta e provvedono a fornire alla Provincia tutta la documentazione necessaria ai fini indicati, comunicano gli estremi ed i nominativi dei responsabili dei centri e, nel caso di gestore dei rifiuti urbani, dei soggetti eventualmente delegati a ritirare o ricevere per proprio conto i rifiuti agricoli.

[Handwritten signatures]



4. I gestori dei rifiuti di cui comma 3 provvedono, altresì a comunicare tempestivamente le variazioni sostanziali nelle informazioni fornite, trasmettendo la relativa documentazione
5. La Provincia di Benevento, dopo aver verificato la idoneità e la rispondenza ai requisiti dei soggetti richiedenti, provvede all'istituzione ed all'aggiornamento di un elenco dei centri di raccolta e dei soggetti autorizzati a ricevere rifiuti nell'ambito del presente Accordo, comunicando alle imprese agricole, anche per il tramite della Coldiretti di Benevento, l'elenco e le eventuali variazioni dello stesso.
6. I gestori dei rifiuti, individuati con la procedura prevista nel presente articolo, sono considerati esercenti servizio pubblico di raccolta.
7. Ai fini del conferimento, le imprese agricole devono previamente sottoscrivere con il gestore del servizio di raccolta apposita convenzione, secondo il modello di cui all' Allegato B

Articolo 3

Modalità di organizzazione del servizio e costi di conferimento

Nell' ambito del presente Accordo, possono essere conferiti i rifiuti agricoli speciali, non assimilati ai rifiuti urbani, indicati all'Allegato A) e quelli eventualmente precisati, di volta in volta, nell'accordo di cui all'Allegato B).

1. La raccolta dei rifiuti è svolta secondo le seguenti modalità:
 - ± **raccolta a domicilio** presso gli utenti (tale modalità è da preferire rispetto alle altre ed i sottoscrittori si impegnano per favorire tale scelta).
 - ± **Raccolta con mezzo mobile (ecomozzo)**, autorizzato ai sensi di legge, secondo un programma predefinito dai soggetti gestori del servizio presso determinati punti di raccolta costituiti dallo stazionamento dell'ecomozzo;

1. Conferimento a centri di raccolta (ed, stazioni ecologiche, ecocentri,...etc), autorizzati ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali vigenti.
2. Il corrispettivo dovuto al Gestore per lo svolgimento del servizio (i costi di convenzione, raccolta, trasporto e conferimento) si calcola sulla base delle modalità e del listino prezzi indicati in allegato ed oggetto di aggiornamento biennale (Allegato C). Oltre a ciò, null'altro è dovuto per la sottoscrizione della Convenzione.
3. Le tariffe definite sono da considerarsi onnicomprensive degli oneri riguardanti il recupero/riciclaggio, lo smaltimento, il trasporto, il noleggio delle attrezzature e delle aree e di tutte le spese derivanti dalle operazioni di conferimento.
4. Fatti salvi gli oneri di trasporto, nel caso di ritiro del rifiuto presso la sede dell'impresa, non può essere imputato alcun costo ulteriore per il conferimento di rifiuti oggetto dell'attività di Consorzi per i quali si paga un contributo ambientale sul prezzo del prodotto, al momento dell'acquisto (ad esempio, imballaggi, poliestere, oli usati e batterie).
5. Il conferimento di tali tipologie di rifiuti è gratuito.
6. Il Gestore del servizio di raccolta che ritiri rifiuti oggetto di attività dei Consorzi previsti dal decreto legislativo n.152/2006 e dalla relativa normativa di attuazione, sottoscrive con i medesimi apposita Convenzione.

Articolo 4

Adempimenti a carico delle imprese

1. Ai sensi dell'articolo 193, comma 4 del decreto legislativo n.152/06, le disposizioni in materia di formulario di trasporto non si applicano al trasporto di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri.



2. Le imprese agricole che, sulla base della presente Convenzione, sottoscrivano un accordo con il **Soggetto Gestore**, beneficiano delle semplificazioni amministrative relative alle attività di conferimento, riconosciute ai sensi dell'articolo 7, comma 3 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, in materia di tracciabilità dei rifiuti. In particolare, i produttori che conferiscono i propri rifiuti, previa convenzione, al circuito organizzato di raccolta (autorizzato), possono adempiere agli obblighi di cui al presente decreto tramite il **Soggetto Gestore**. In tale ipotesi, gli imprenditori agricoli che conferiscono i propri rifiuti in modo occasionale e saltuario per quantitativi che non eccedano i trenta chilogrammi o trenta litri, non sono obbligati ad iscriversi al SISTRI.

3. Oltre a quanto indicato nei commi 1 e 2 le imprese agricole che, sulla base del presente Accordo sottoscrivano un accordo con i gestori del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani individuati nell'elenco di cui l'articolo 2, beneficiano, inoltre, delle semplificazioni amministrative relative alle attività di conferimento riconosciute dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In particolare, ai sensi dell'articolo 193, comma 4 bis del decreto legislativo n. 152/2006, le disposizioni in materia di formulario di trasporto non si applicano nel caso di trasporto di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a) effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio di pubblica raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stato stipulato un accordo, purché tali rifiuti non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri. Beneficiano della semplificazione anche gli imprenditori agricoli che, previo accordo, conferiscono i rifiuti ad un soggetto direttamente delegato dal gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani. Ai sensi dell'articolo 212, comma 3 del decreto legislativo n. 152/2006, inoltre, non è richiesta l'iscrizione all'Albo per il trasporto dei propri rifiuti speciali non pericolosi, indipendentemente dalle quantità trasportate e il trasporto dei propri rifiuti pericolosi fino a trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, purché lo stesso trasporto sia esclusivamente finalizzato al conferimento al gestore del servizio.

pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stato stipulato un accordo. Beneficiano della semplificazione anche gli imprenditori agricoli che, previo accordo, conferiscono i rifiuti ad un soggetto direttamente delegato dal gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

1. Le imprese agricole conferenti sono tenute a conservare per 5 anni copia della scheda *SISTRI Area registra etnologica* e della *Scheda Manutenzione*, relative ai rifiuti conferiti, compilate dal **Soggetto Gestore** del servizio di raccolta o, qualora diverso da questo, dal delegato dell'impresa di trasporto controfirmate. Ai fini di cui al presente articolo, sono considerati saltuari e occasionali i trasporti effettuati per non più di quattro volte all'anno.

Articolo 5

Adempimenti a carico del **Soggetto Gestore**

1. Oltre agli adempimenti ed alle autorizzazioni specificatamente previsti per il centro di raccolta e per i mezzi di trasporto, ai sensi del decreto legislativo n. 152/06, il **Soggetto Gestore** deve iscriversi al **SISTRI**, sulla base di quanto previsto dal D.M. 17 dicembre 2009, per la specifica categoria di attività svolta, ed inserire nel sistema i dati relativi ai soggetti conferenti ed alle tipologie e quantità di rifiuti ricevuti dai medesimi nell'ambito del presente Accordo.
2. Il **Soggetto Gestore**, perfezionato il conferimento, stampa, sottoscrive e restituisce all'impresa conferente la scheda **SISTRI** completa, relativa ai rifiuti oggetto del conferimento.



Articolo 6 Oneri della Federazione Provinciale Coldiretti

1. La Federazione Provinciale Coldiretti di Benevento si impegna a dare la massima diffusione al presente Accordo ed a svolgere tutti i servizi di informazione e di assistenza alle proprie imprese finalizzati alla corretta esecuzione ed applicazione della medesima.
2. Previa richiesta del **Soggetto Gestore**, la Federazione concorda con il medesimo i calendari per l'effettuazione della raccolta dei rifiuti porta a porta, dandone tempestiva comunicazione ai propri associati.





Articolo 7 Estensione dell'accordo

1. I Consorzi Nazionali per la gestione dei rifiuti possono aderire al presente accordo impegnandosi a fornire il proprio supporto tecnico, organizzativo ed informativo per favorire la gestione dei rifiuti.
2. In particolare, essi dovranno garantire al Soggetto Gestore i contributi per i materiali recuperati nella stessa città e modalità riconosciuta sulla base dell'Accordo Quadro sottoscritto con l'ANCI.
3. Il presente accordo è aperto alla sottoscrizione dai soggetti interessanti che ne facciano richiesta.

Articolo 8 Durata dell'Accordo

1. Il presente Accordo decorre dal 01/06/2010 ed ha una durata triennale, salvo disdetta, almeno 60 giorni prima del termine delle singole annualità.
2. Le parti si impegnano a monitorare, con cadenza almeno annuale, l'efficacia dell'intesa, apportando le modifiche eventualmente necessarie.

Articolo 9 Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto e regolato dal presente atto, le parti fanno esplicito rinvio alle disposizioni di legge in materia.



**Per la Coldiretti
di Benevento**

Il direttore

LORENZO LORICCHIA

**Per la Provincia
di Benevento**

L'Assessore all'Ambiente

Gianluca Aceto

L'Assessore

all'Agricoltura

Carminio Valentino



ALLEGATO 1

ELENCO DEI RIFIUTI OGGETTO DELLA CONVENZIONE

I rifiuti oggetto della Convenzione sono indicati nelle tabelle seguenti, che recano indicazione della pericolosità o meno, della descrizione e del codice europeo di riferimento.

RIFIUTI NON PERICOLOSI

Si differenziano, se necessario, per tipologia di semplificazione nel caso in cui si voglia beneficiare per tipologie diverse di entrambe le semplificazioni

DESCRIZIONE RIFIUTO	CODICE CER
* Film plastici per copertura serre, silos e per imballaggio pacciamature	020104 rifiuti plastici (esclusi)
* Reti per filari o antigrandine	
* Spaghi e avvolgimento coroballe (reti e filo)	
* Cassette per frutta e verdura, riutilizzabili	150101 imballaggi in carta e cartone 150102 imballaggi in plastica
* Imballaggi in materiale non pericoloso (es. per sementi, mangimi, ammendanti, detersivi)	150103 imballaggi in legno 150104 imballaggi in metallo 150105 imballaggi in materiali composti 150106 imballaggi in materiali misti
* Contenitori vuoti e puliti di lattine ad uso zootecnico, di prodotti ad azione disinfettante, di premiscole per alimenti, medicamentosi, ecc.	150107 imballaggi in vetro 150107
Contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o sostanze agrochimiche (esclusi i prodotti per il lavaggio secondo le disposizioni tecniche regionali)	150101 imballaggi in carta e cartone 150102 imballaggi in plastica 150104 imballaggi in metallo 150105 imballaggi in materiali composti



contenitori devono essere depositati e conferiti separatamente dagli altri imballaggi	150106 imballaggi in materiali misti
Prodotti fitosanitari scaduti (rifiuti agrochimici)	150107 imballaggi in vetro
Polietilene neutro ed additivato	020109 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 020108 (contenenti sostanze pericolose)
	020102 scarti di tessuti animali (da produzione primaria)
	020103 scarti di tessuti vegetali (da produzioni primarie)
Rifiuti ferrosi	020110 rifiuti metallici
Pneumatici usati	160103 pneumatici fuori uso
Oli vegetali	200125 oli e grassi commestibili
Scarti alimentari da attività Agrituristica	200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
Rifiuti di diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali	180201 oggetti da taglio (eccetto 180202)
	180203 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
	180206 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180205 (cioè non pericolose né contenenti sostanze pericolose)
	180208 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180207 (non citotossici e citostatici)
Assorbimenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi	150203 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi diversi da quelli di cui alla voce 150202 (non contaminati da sostanze pericolose)
Rifiuti biodegradabili sfalci e potature	200201 rifiuti biodegradabili sfalci e potature

RIFIUTI PERICOLOSI

differentiare, se necessario, per tipologia di semplificazione nel caso in cui si voglia beneficiare per tipologie diverse di entrambe le semplificazioni

Contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o sostanze agrochimiche, non lavati	150110* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminanti da tali sostanze
Prodotti fitosanitari scaduti (rifiuti agrochimici)	020108* rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
Rifiuti pericolosi da diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali (rischio chimico)	180205* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose 180207* medicinali citotossici e citostatici
Filtri dell'olio	160107* filtri dell'olio
Batterie ed accumulatori	160601* batterie al Piombo
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi	150202* Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, contaminanti da sostanze pericolose
Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	13.02.08* Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	18.02.02 Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni



Eventuali modifiche del seguente schema dovranno essere preventivamente concordate tra il soggetto gestore e l'impresa agricola

ALLEGATO B

**Schema di
ACCORDO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI**

Il Soggetto Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti
..... con sede in.....
autorizzato (indicare gli estremi
delle autorizzazioni e le informazioni aggiuntive relative al gestore del servizio e,
in particolare, se gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani o suo delegato,
indicare anche l'iscrizione all'albo dei gestori ambientali)
conferitore autorizzato dei seguenti Consorzi

E

L'impresa agricola.....
con sede legale nel Comune di :

Indirizzo: n°.....

Tel.....

e con sede operativa nel Comune di (se diversa dalla precedente):

Indirizzo:.....tel.....

Rappresentata da:.....

Cell:.....

P.IVA:

C.F.:

Associazione di appartenenza:

CONVENGONO QUANTO SEGUE

I. Servizi erogati

Il (indicare nominativo del gestore del servizio di raccolta) si impegna all'espletamento dei seguenti servizi:

a) raccolta dei rifiuti porta a porta, previa richiesta da parte dell'impresa, direttamente o tramite soggetto autorizzato;

b) inserimento dei dati del soggetto conferente e delle quantità di rifiuti ricevute, ai sensi dell'articolo 7 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e invio all'impresa della relativa documentazione;

c) rimessa copia delle fatture e del documento di avvenuta presa in carico dei rifiuti all'impresa agricola convenzionata o, previa richiesta dell'interessato, presso l'organizzazione di categoria di riferimento, indicata dall'impresa;

d) inserimento dei dati del soggetto conferente e delle quantità di rifiuti ricevute, ai sensi dell'articolo 7 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e invio all'impresa della relativa documentazione;

e) rimessa copia delle fatture e del documento di avvenuta presa in carico dei rifiuti all'impresa agricola convenzionata o, previa richiesta dell'interessato, presso l'organizzazione di categoria di riferimento, indicata dall'impresa.

Il gestore del servizio sottoscrittore si riserva in qualunque momento e con preavviso di 10 giorni, di sospendere, temporaneamente, il servizio in



dipendenza di cause di forza maggiore e/o modifiche normative impegnandosi a riprenderlo al più presto, fatto salvo il permanere di condizioni ostative



2. Modalità di pagamento dei corrispettivi

Per i servizi di cui all'articolo 1 del presente Accordo, il(indicare nominativo del gestore del servizio di raccolta) riceverà dall'impresa.....(indicare nominativo dell'impresa) i corrispettivi relativi ai servizi erogati, sulla base del tariffario di cui Allegato C dell'accordo in premessa richiamato.

La fatturazione dei servizi è effettuata annualmente dal gestore. Il pagamento può essere effettuato tramite bollettino postale oppure mediante versamento su conto corrente bancario. Il gestore del servizio si avvale della facoltà di revocare l'Accordo nel caso in cui l'impresa non provveda al pagamento degli insoluti entro 3 mesi dalla data di scadenza indicata dal primo sollecito di pagamento da inviarsi a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. Oneri a carico dell'impresa

Per il corretto conferimento dei rifiuti prodotti, il conferente deve aver cura di:

- suddividere i rifiuti per tipologia;
- seguire le modalità concordate con il Soggetto Gestore sottoscrittore a garanzia della massima sicurezza e protezione ambientale.

L'impresa agricola non deve miscelare categorie diverse di rifiuti e deve rispettare le norme in materia di deposito temporaneo.

L'impresa agricola è tenuta alla conservazione di:

- Copia della presente Convenzione.
- Fatture attestanti il pagamento dei corrispettivi.
- Schede relative ai conferimenti effettuati.

1. Informativa dati personali

Al sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati relativi all'impresa agricola, forniti al Soggetto Gestore sottoscrittore, sono trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento del servizio.




ALLEGATO C

LISTINO PREZZI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

Da compilare in accordo con i gestori e comunque alle migliori condizioni di mercato.

Coldiretti - Federazione

Provinciale di Benevento



CONVENZIONE PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI SPECIALI NON
ASSIMILATI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLE

(Circuito Organizzato di Raccolta)

La Coldiretti – Federazione Provinciale di Benevento

e

Impresa Ambiente Srl, con sede in Montemiletto alla Via Cesura 22, autorizzata all'attività di raccolta dei rifiuti speciali con Autorizzazione Albo Gestori Ambientali n. NA03142 e iscritta al SISTRI con n. MIL_AV_91063_1 (con il perfezionamento della procedura di fusione per incorporazione di Impresa Ambiente Srl in CNA Ambiente srl, la presente Convenzione verrà volturata a nome di quest'ultima)

VISTI

- l'articolo 184, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 15, come successivamente modificato, che classifica tra i rifiuti speciali i rifiuti provenienti da attività agricole e agroindustriali, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;
- l'articolo 188, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.156 che prevede che "il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedano direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179";
- l'articolo 193, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 156 che dispone che le disposizioni in materia di formulario di trasporto non si applicano ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore dei rifiuti stessi ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma

l lett. m). Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno;

- il decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 dicembre 2009 che istituisce il sistema di tracciabilità dei rifiuti (cd. SISTRI), come integrato e modificato dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 febbraio 2010;
- l'articolo 7, comma comma3 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 dicembre 2009 che prevede che i produttori che conferiscono i propri rifiuti, previa convenzione, al servizio pubblico o ad altro circuito organizzato di raccolta, possono adempiere agli obblighi di cui al presente decreto tramite il gestore del servizio di raccolta o della piattaforma di conferimento e che, in tale ipotesi non sono obbligati ad iscriversi al SISTRI gli imprenditori agricoli che trasportano e conferiscono i propri rifiuti in modo occasionale e saltuario per quantitativi che non eccedano i trenta chilogrammi o trenta litri;
- l'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, che dispone che fino al 31 dicembre 2011 sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. A), gli imprenditori agricoli che producono e trasportano ad un circuito organizzato di raccolta i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari: a) i trasporti di rifiuti pericolosi ad una piattaforma di conferimento, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno per quantitativi non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno; b) i conferimenti, anche in un'unica soluzione, di rifiuti ad un circuito organizzato di raccolta per quantitativi non eccedenti i cento chilogrammi o cento litri all'anno;
- l'articolo 39, comma 10 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, che dispone che gli imprenditori agricoli di cui al comma 9 conservano in azienda per cinque anno la copia della convenzione o del contratto di servizio stipulati con il gestore della piattaforma di conferimento o del circuito organizzato di raccolta come anche le schede SISTRI - Area Movimentazione, sottoscritte e trasmesse dal gestore della piattaforma di conferimento o dal circuito organizzato di raccolta;
- l'articolo 183 D. Lgs 152/06 e s.m.i., che definisce le modalità per il deposito temporaneo dei rifiuti speciali di cui alla presente convenzione.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1) Oggetto e finalità della convenzione



1. Con la presente Convenzione la Coldiretti - Federazione Provinciale di Benevento si propone di realizzare con Impresa Ambiente Srl (poi CNA Ambiente Srl, una volta completata la fusione per incorporazione della stessa Impresa Ambiente Srl) un circuito di gestione dei rifiuti speciali non assimilati di provenienza agricola che, in attuazione dei principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti, favorisca la raccolta differenziata, il recupero, il riciclaggio ed il corretto smaltimento degli stessi, semplificando, nel contempo, gli adempimenti burocratici a carico dei produttori agricoli ed aumentando l'efficacia della gestione degli stessi.
2. La Convenzione, inoltre, ha lo scopo di prevenire ogni possibile forma di smaltimento incontrollato o inadeguato di rifiuti agricoli, nonché a contenere i costi di gestione degli stessi.
3. La società convenuta, per il conseguimento dei punti di cui sopra, assume il ruolo di gestore del Circuito Organizzato di Raccolta.

Articolo 2) Modalità di conferimento dei rifiuti

1. Il conferimento dei rifiuti oggetto della presente Convenzione sarà effettuato direttamente alla società, con la quale l'imprenditore agricolo ha sottoscritto il contratto di cui all'allegato B) o C), che effettuerà la raccolta dei rifiuti a domicilio presso gli utenti (sistema porta a porta).

I rifiuti non pericolosi dovranno essere depositati per categorie omogenee in contenitori, vuoti a perdere, anche non omologati, mentre quelli pericolosi dovranno essere depositati, sempre per categorie omogenee, in appositi contenitori omologati ed etichettati, anche quest'ultimi sono vuoti a perdere; i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, devono essere raccolti e avviati a recupero o smaltimento entro un anno dalla produzione degli stessi. I contenitori omologati potranno essere acquistati direttamente dall'impresa presso terzi o presso lo stesso Gestore del servizio di raccolta.

Sarà opportuno che l'impresa

- individui un luogo preciso all'interno dell'azienda ove ubicare il deposito temporaneo, con precise caratteristiche strutturali (evitare soppalchi, scaffali mobili, ecc.), funzionali (evitare seminterrati e cantine) e di sicurezza (**evitare aree scoperte e incustodite**).
- Nell'area di deposito temporaneo rendere disponibili le istruzioni comportamentali per procedere ad una corretta gestione dei rifiuti, anche in caso di eventuali emergenze.
- Depositare separatamente i rifiuti pericolosi e i rifiuti non pericolosi.

In caso di deposito temporaneo di rifiuti pericolosi:

- i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti pericolosi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti.



- I rifiuti incompatibili (suscettibili, cioè, di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e tossici, o allo sviluppo di notevole quantità di calore), devono essere depositati in modo che non possano venire a contatto tra di loro.
- I contenitori/serbatoi di rifiuti allo stato liquido devono essere raccolti all'interno di opportune vasche o bacini di contenimento; per le dimensioni di tali bacini occorre riferirsi alle seguenti indicazioni:
 - se lo stoccaggio dei rifiuti liquidi avviene in un serbatoio fuori terra, il bacino di contenimento deve avere capacità pari all'intero volume del serbatoio;
 - qualora in uno stesso insediamento vi siano più serbatoi e/o contenitori, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità almeno uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino deve essere pari a quella del più grande dei serbatoi;
 - il bacino di contenimento deve essere realizzato con materiale idoneo, tale da assicurare un'adeguata tenuta in caso di sversamento accidentale dei reflui, ed impedire, così, la contaminazione del suolo.
- Nei luoghi di deposito esterni, è buona norma proteggere i depositi con idonee tettoie per evitare l'irraggiamento diretto dei contenitori (con conseguenti pericoli di surriscaldamento e formazione prodotti gassosi) e l'accumulo di acqua piovana nei bacini di contenimento; in ogni caso, occorre verificare periodicamente e dopo piogge intense lo stato dei bacini di contenimento.
- Qualora il deposito sia ubicato in un locale chiuso, è necessario garantire un'aerazione permanente adeguata.
- Se il deposito avviene in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti resistenti all'azione dei rifiuti, in modo tale da impedire il contatto con il suolo. I rifiuti stoccati in cumuli devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento
- Sui contenitori dei rifiuti pericolosi apporre un'etichetta riportante il simbolo "R" di pericolosità ed un'etichetta riportante il codice CER, la descrizione del rifiuto contenuto e gli eventuali simboli di pericolo.

La società si impegna a fornire alla Coldiretti – Federazione Provinciale di Benevento ed alle imprese interessate, in sede di sottoscrizione del contratto di servizio, un elenco dettagliato degli impianti di destinazione finale dei rifiuti conferiti ed a curare e comunicare ai medesimi soggetti i relativi aggiornamenti.

2. Ai fini del conferimento, le imprese agricole dovranno previamente sottoscrivere con le società, apposito contratto di servizio di cui all'allegato B) o C).


Articolo 3) Costi di conferimento



1. Nell'ambito della presente Convenzione, possono essere conferiti i rifiuti agricoli speciali, non Assimilati ai rifiuti urbani, indicati all'allegato A) e quelli eventualmente precisati, di volta in volta, nel contratto di servizio di cui all'allegato B) o C).
2. I rifiuti raccolti, oggetto della presente Convenzione, saranno conferiti ad impianti autorizzati ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali vigenti.
3. Il corrispettivo dovuto ai gestore per i servizi di ritiro, trasporto e conferimento presso gli impianti di destinazione dei rifiuti) è indicato nel contratto di servizio di cui all'allegato B) e C), precisamente:
 - Il contratto di cui all'allegato B) potrà essere stipulato con imprese che producono non più di una categoria di rifiuto speciale non pericoloso, fino ad un massimo di chilogrammi 9 (nove), ed una categoria di rifiuto speciale pericoloso fino ad un massimo di chilogrammi 1 (uno).
 - Il contratto di cui all'allegato C) potrà essere stipulato con le imprese che non rientrano nel punto precedente e che comunque non superino i 100 (cento) chilogrammi di rifiuti speciali pericolosi; alle imprese che sottoscriveranno questo contratto verranno forniti, annualmente e gratuitamente, 2 contenitori per il deposito temporaneo dei rifiuti pericolosi solidi.
4. Fatti salvi gli oneri di trasporto, nel caso di ritiro del rifiuto presso la sede dell'impresa, non può essere imputato alcun costo ulteriore per il conferimento di rifiuti oggetto dell'attività di Consorzi per i quali si paga un contributo ambientale sul prezzo del prodotto, al momento dell'acquisto (ad esempio, oli usati e batterie).

Articolo 4) Adempimenti a carico delle imprese

1. Le imprese agricole che sottoscrivono il contratto di servizio con il gestore del servizio di raccolta sulla base della presente Convenzione beneficiano delle semplificazioni amministrative relative alle attività di conferimento, riconosciute ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e dell'articolo 7 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, in materia di tracciabilità dei rifiuti. In particolare, i produttori che conferiscono i propri rifiuti, previa convenzione, al Circuito Organizzato di Raccolta, possono adempiere agli obblighi di cui al presente decreto tramite il gestore del servizio di raccolta e, in tale ipotesi, non sono obbligati ad iscriversi al SISTRI gli imprenditori agricoli che conferiscono i propri rifiuti in un'unica soluzione per quantitativi non eccedenti i cento chilogrammi o cento litri all'anno.
2. Ai sensi dell'articolo 39, comma 10 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, le imprese agricole esonerate dal SISTRI ai sensi del medesimo articolo conservano in azienda per cinque anni la copia della convenzione o del contratto di servizio stipulati con il gestore del circuito organizzato di raccolta come anche le schede SISTRI- Area Movimentazione. I medesimi soggetti adempiono all'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti tramite la conservazione delle schede di cui al presente comma.



5

Articolo 5) Adempimenti a carico del gestore del servizio

Oltre agli adempimenti ed alle autorizzazioni specificatamente previsti per i mezzi di trasporto, ai sensi del decreto legislativo n. 152/06, il gestore del servizio di raccolta deve iscriversi al SISTRI, sulla base di quanto previsto dal D.M. 17 dicembre 2009, per la specifica categoria di attività svolta; deve altresì inserire nel sistema i dati relativi ai soggetti conferenti ed alle tipologie e quantità di rifiuti ricevuti dai medesimi nell'ambito della presente convenzione, stampando la scheda SISTRI per la movimentazione dei rifiuti. Il gestore dell'impianto di destinazione è tenuto a stampare e trasmettere al produttore una copia della scheda SISTRI completa, al fine di attestare l'assolvimento dei suoi obblighi di correttezza nella gestione dei rifiuti.

Articolo 6) Oneri della Coldiretti – Federazione Provinciale di Benevento

La Coldiretti – Federazione Provinciale di Benevento si impegna a dare la massima diffusione alla presente Convenzione ed a svolgere direttamente o tramite propria società, a tutela delle imprese associate ed aderenti al Circuito Organizzato di Raccolta, un'attenta attività di informazione, di assistenza, di organizzazione e calendarizzazione dei ritiri dei rifiuti presso le imprese stesse, di verifica di eventuali problematiche emergenti di concerto con il gestore; attività finalizzate alla corretta esecuzione ed applicazione della medesima Convenzione.


Articolo 7) Durata della Convenzione

La presente Convenzione decorre dal 6 dicembre 2010 al 31 dicembre 2011; successivamente, in caso di proroga della disposizione di cui al comma 9 dell'art. 39 del D.Lgs. 3/12/10 n. 205, si intenderà successivamente rinnovata ed avrà durata annuale salvo disdetta almeno 60 giorni prima della sua scadenza. Le parti si impegnano a costituire un comitato di vigilanza ed a monitorare con cadenza almeno annuale l'efficacia dell'intesa, apportando le modifiche eventualmente necessarie.

Articolo 8) Rinvio


Per tutto quanto non espressamente previsto e regolato dal presente atto, le parti fanno esplicito rinvio alle disposizioni di legge in materia.

Benevento, 14 novembre 2011

Federazione Prov. Coltivatori Diretti

BENEVENTO

CNA AMBIENTE s.r.l.

Amministratore Unico
dott. Luca Beatrice


IMPRESA AMBIENTE s.r.l.

Via Casura, 32


03038 MONTEMILETTO (Av)

P. Iva e C.F.: 02526410548

ALLEGATO A)

ELENCO DEI RIFIUTI OGGETTO DELLA CONVENZIONE

I rifiuti oggetto della Convenzione sono indicati nelle tabelle seguenti, che recano indicazione della periodicità o meno, della descrizione e del codice europeo di riferimento.



RIFIUTI NON PERICOLOSI	
differenziare, se necessario, per tipologia di semplificazione nel caso in cui si voglia beneficiare per tipologie diverse di entrambe le semplificazioni	
DESCRIZIONE RIFIUTO	CODICE CER
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Film plastici per copertura serre, silos e per pacciamature ▪ Reti per filari e/o antigrandine ▪ Spaghi e avvolgimento rotoballe (reti e film) 	020104 rifiuti plastici (esclusi imballaggi)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cassette per frutta e verdura, inutilizzabili ▪ Imballaggi in materiale non pericoloso (es. per sementi, mangimi, ammendanti, detergenti) ▪ Contenitori vuoti e puliti di farmaci ad uso zootecnico, di prodotti ad azione disinfettante, di premiscelate per alimenti medicamentosi, ... etc. 	150101 imballaggi in carta e cartone 150102 imballaggi in plastica 150103 imballaggi in legno 150104 imballaggi in metallo 150105 imballaggi in materiali compositi 150106 imballaggi in materiali misti 150107 imballaggi in vetro
Contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o sostanze agrochimiche (sottoposti a lavaggio secondo le disposizioni tecniche regionali); tali contenitori devono essere depositati e conferiti separatamente dagli altri imballaggi	150101 imballaggi in carta e cartone 150102 imballaggi in plastica 150104 imballaggi in metallo 150105 imballaggi in materiali compositi 150106 imballaggi in materiali misti 150107 imballaggi in vetro
Prodotti fitosanitari scaduti (rifiuti agrochimici)	020109 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 020108* (contenenti sostanze pericolose)
Polietilene neutro ed additivato	020104 rifiuti plastici (esclusi imballaggi)
Scarti organici di natura vegetale o animale	020102 scarti di tessuti animali (da produzioni primarie) 020103 scarti di tessuti vegetali (da produzioni primarie)
Rifiuti ferrosi	020110 rifiuti metallici
Pneumatici usati	160103 pneumatici fuori uso
Oli vegetali	200125 oli e grassi commestibili
Scarti alimentari da attività agrituristica	200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
Rifiuti di diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali	180201 oggetti da taglio (eccetto 180202) 180203 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni 180206 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180205 (cioè non

	pericolose né contenenti sostanze pericolose) 180208 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180207 (non citotossici e citostatici)
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi	150203 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi diversi da quelli di cui alla voce 150202 (non contaminati da sostanze pericolose)
rifiuti biodegradabili-sfaldi e potature	200201 rifiuti biodegradabili-sfaldi e potature

RIFIUTI PERICOLOSI	
differenziare, se necessario, per tipologia di semplificazione nel caso in cui si voglia beneficiare per tipologie diverse di entrambe le semplificazioni	
Contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o sostanze agrochimiche, non lavati	150110* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
Prodotti fitosanitari scaduti (rifiuti agrochimici)	020108* rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
Rifiuti pericolosi da diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali (rischio chimico)	180205* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose 180207* medicinali citotossici e citostatici
Filtri dell'olio	160107* filtri dell'olio
Batterie ed accumulatori	160601* batterie al Piombo
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi	150202* Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
Altri oli per motori, Ingranaggi e lubrificazione	13.02.08* Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	18.02.02* Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

- Che il ruolo di gestione del suindicato Circuito Organizzato di Raccolta è affidato a CNA Ambiente srl.

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li _____

Il Dirigente del Settore
Territorio ed Ambiente,
Trasporti e Politiche Energetiche
(ing. Liliana Monaco)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta

Li _____

Il Dirigente del Settore
Finanze e Gestione Economica
(Dott.ssa Filomena Lazazzera)

LA GIUNTA

Su proposta dell'Assessore Dott. Gianluca Aceto.

A voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni di cui alle premesse e che qui s'intendono integralmente riportate:

di prendere atto e riconoscere:

che sulla base delle indicazioni contenute nell'Accordo di Programma tra Provincia di Benevento e Federazione Coldiretti BN del 31 maggio 2010 e della Convenzione tra Federazione Coldiretti BN e CNA Ambiente srl del 14 novembre 2011 è costituito un Circuito Organizzato di Raccolta dei rifiuti speciali prodotti in agricoltura in Provincia di Benevento a beneficio delle aziende agricole associate a Coldiretti;

che il suindicato Circuito Organizzato di Raccolta è costituito in conformità alle procedure previste dall'art. 183 del D.lgs. 152/2006;

Che il ruolo di gestione del suindicato Circuito Organizzato di Raccolta è affidato a CNA Ambiente srl.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Dr. Anna Irma Di Donato
(Dr. Claudio Uccelletti)

[Signature]

IL PRESIDENTE

(Prof. Angelo CIMITILE)

[Signature]

N. 390

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267

5 NOV. 2012

BENEVENTO

IL MESSO NOTIFICATORE
IL MESSO
(P. MESSO)

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Anna Irma Di Donato)

[Signature]

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data _____ e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lgs.vo 18/8/2000, n. 267..

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma n. 124 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li _____

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267 il giorno _____.

- ◇ Dichiarata immediatamente eseguibile(art. 134,comma 4,D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione(art. 134,comma 3,D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia per		
SETTORE <u>00.PP-CC.PP Ambiente e Rifiuti</u>	il _____	prot. n. _____
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
Revisori dei Conti _____	il _____	prot. n. _____
Nucleo di Valutazione _____	il _____	prot. n. _____

Conf. Capigruppo